

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **273/1974** (ECLI:IT:COST:1974:273)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **ROCCHETTI**

Camera di Consiglio del **24/10/1974**; Decisione del **05/12/1974**

Deposito del **11/12/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7518**

Atti decisi:

N. 273

SENTENZA 5 DICEMBRE 1974

Deposito in cancelleria: 11 dicembre 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 331 del 18 dicembre 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. ROCCHETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 279 del codice di procedura penale,

promossi con ordinanze emesse il 23 dicembre 1972 dal tribunale di Venezia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Gregolin Gastone e Toso Vanni, iscritte ai nn. 166 e 167 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto in fatto:

Durante la fase degli atti preliminari al dibattimento di due procedimenti penali di competenza della Corte d'assise, a carico di Gregolin Gastone e Toso Vanni, gli imputati proponevano istanza di libertà provvisoria al tribunale di Venezia. Con due ordinanze dello stesso tenore, emesse in data 23 dicembre 1972, il tribunale, dopo aver rilevato che la competenza a decidere sulla libertà provvisoria spettava, ai sensi dell'art. 279 del codice di procedura penale alla sezione istruttoria della Corte d'appello, sollevava d'ufficio, senza sospendere il procedimento e inviare gli atti alla Corte costituzionale, questione di legittimità costituzionale del citato art. 279, con riferimento agli artt. 25, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Ritiene il giudice a quo che la norma impugnata, nella parte in cui attribuisce alla sezione istruttoria la cognizione della domanda di libertà provvisoria nei procedimenti di Corte d'assise durante la fase preliminare al dibattimento, distolga l'imputato dal giudice naturale, perché attribuisce la competenza a un organo istruttorio anziché giudicante e determina, anche in relazione al grado del giudizio, un anomalo spostamento della competenza territoriale, come se la Corte d'assise fosse una sezione della Corte d'appello e non del tribunale. La stessa disposizione, inoltre, costituirebbe intralcio all'esercizio effettivo del diritto di difesa, costretto a subire, specie quando le corti abbiano sede nei tribunali periferici, il trasferimento degli incartamenti processuali in altra sede.

Nei giudizi dinanzi alla Corte nessuna delle parti si è costituita né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. La causa, pertanto, viene decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, primo comma, delle Norme integrative.

Considerato in diritto:

I giudizi vanno riuniti perché prospettano una medesima questione.

Il tribunale di Venezia, ricevuta istanza di libertà provvisoria di imputati detenuti per reati di competenza della Corte di assise ed il cui processo, chiusa l'istruttoria, si trovava nella fase degli atti preliminari al giudizio, rilevava, con ordinanze in epigrafe, che la competenza a decidere sulla istanza, ai sensi dell'art. 279 del codice di procedura penale, non spettava al tribunale - secondo ciò che al giudice a quo appariva logico - ma alla sezione istruttoria della Corte di appello, alla quale provvedeva perciò a rimettere gli atti.

Con le stesse ordinanze sollevava però questione di legittimità costituzionale del detto art. 279, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Ma la proposta questione di costituzionalità appare, prima facie, del tutto priva del

requisito della rilevanza.

Avendo applicato la norma che denuncia e, per altro, trasferito ad altro giudice, per competenza, il giudizio, il giudice a quo difetta di legittimazione a proporre una questione ad essa relativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

I dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 279 del codice di procedura penale proposta, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.